

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Antonella Di Giusto
Virna Fassi

NOTAIO
Emilio Pizio

CONSULENTI DEL LAVORO
Lucia Caccia

**AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
dell'Ordine dei commercialisti
e degli esperti contabili


del Consiglio notarile di Bergamo

Consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Un nuovo ammortizzatore per i liberi professionisti

La novità. L'indennità Iscro: da 250 e 800 euro mensili per un semestre È dedicata a chi, con partita Iva, ha registrato un forte calo del reddito



L'Inps è pronta a erogare un nuovo ammortizzatore sociale del valore che va da 250 a 800 euro dedicato ai liberi professionisti con partita Iva

MARCOS CONTI

Un nuovo ammortizzatore sociale del valore compreso tra 250 e 800 euro (mensili per un semestre) dedicato ai liberi professionisti con partita Iva che registrano un calo molto consistente del reddito. È quanto prevede, in estrema sintesi, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro), tra le principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 approvata il 30 dicembre scorso ed entrata in vigore due giorni dopo, con l'inizio del 2021. Quindici i commi (dal 386 al 400) dell'articolo 1 della legge che definiscono la nuova misura, introdotta in via sperimentale fino al 2023, nel solco

della prevista riforma degli ammortizzatori sociali. Vediamo nel dettaglio i requisiti necessari per ottenere l'Iscro, che sarà erogata dall'Inps.

I professionisti devono essere titolari, alla data della domanda, di una partita Iva attiva da almeno 4 anni, essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata Inps e non beneficiare del reddito di cittadinanza. Devono poi aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione, un reddito non superiore a 8.145 euro (importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat) e, nel contempo, inferiore ad almeno il 50% della media dei redditi conseguiti nei tre anni prece-

denti l'anno per cui si chiede il contributo. Il che significa, per chi presenterà domanda quest'anno, dimostrare che il reddito registrato nel 2020, oltre a non superare gli 8.145 euro, sia inferiore almeno della metà della media dei redditi del triennio 2017-2019.

La domanda per ottenere l'Iscro (con l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse) va presentata all'Inps in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno (per ora sino al 2023). L'indennità, che può essere richiesta una sola volta nel triennio, è pari al 25% su base semestrale dell'ultimo reddito certificato dalle Entrate e spetta a decorrere dal giorno successivo

alla data di presentazione della domanda, erogata per sei mensilità. Ipotizziamo, quale esempio, un professionista con un reddito medio nel triennio 2017-2019 pari a 24.500 euro e nel 2020 pari a 7.900 euro. Essendo su base semestrale (24.500/2 = 12.250 euro) il 25% è pari a 3.062,5 euro; importo che va diviso per sei mesi e che dà (nel nostro esempio) il valore mensile (510,42 euro) riconosciuto al professionista per un semestre. L'importo sarà compreso tra un minimo di 250 euro e un massimo di 800 euro mensili. L'Iscro sarà riconosciuta sino alla disponibilità delle risorse: dai 70,4 milioni per il 2021 a scalare sino ai 3,9 milioni nel 2024.

Commercialisti

RISPOSTA N. 2.136

Sono detraibili le spese relative ai cani guida?

Vorrei conoscere se esiste la possibilità di detrarre le spese per il mantenimento dei cani guida.

LETTERA FIRMATA

La normativa è regolata dall'art. 15, comma 1-quater, del Tuir. In base a questo articolo è possibile detrarre dall'imposta lorda la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida nella misura forfetaria di 1.000 euro, anziché quantificare la detrazione nella misura standard del 19%. Questa detrazione non spetta anche alle persone delle quali egli risulti fiscalmente a carico, ma spetta esclusivamente al soggetto non vedente.

Requisiti richiesti per usufruire della detrazione sono i seguenti:

-Il possesso del cane guida, per cui va presentato un documento che attesti tale possesso;

-Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica. È inoltre possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. Non è invece necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa in base alla Circolare 22/12/2000 numero 238.

RISPOSTA N. 2.137

Possibile detrarre le spese sostenute per il mio cavallo?

Posso detrarre le spese sostenute per il mio cavallo?

LETTERA FIRMATA

Possono essere detratte dall'imposta lorda solo le spese veterinarie per un importo pari al 19 per cento delle spese medesime calcolata nel limite massimo di euro 500,00 con una franchigia di 129,11 euro (importo variato dall'art. 361 della L.160/2019 - legge di bilancio 2019) soltanto nel caso in cui la spesa sia sostenuta con mezzi tracciabili.

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell'animale per le spese sostenute per la cura

di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie. Rispetto al passato non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario ma è necessario che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all'area alimentare analogamente a quanto avviene per gli integratori alimentari umani.

Notaio

RISPOSTA N. 2.138

Quel sottotetto senza abitabilità: c'è il rischio abuso?

Ho acquistato un appartamento con sottotetto collegato. L'altezza del sottotetto non consente l'abitabilità. Al momento dell'acquisto, nel sottotetto, erano però installati i sanitari e, di fatto, il locale veniva usato come «stanza». Come posso sanare la questione? La situazione comporta un abuso da parte mia, ora?

LETTERA FIRMATA

La circostanza di aver acquistato l'appartamento nello stato e nella consistenza in cui si trova attualmente e cioè di non avervi fatto lei alcuna opera, la mette al riparo da responsabilità penale, che, come si dice, «è personale» ma non da eventuali sanzioni pecuniarie o di altro tipo (per esempio l'obbligo di rimessa in pristino). Le ricordo che se il comune effettua delle contestazioni lo fa a carico dell'attuale proprietario dell'appartamento. Potrà, se del caso, valutare una richiesta di risarcimento danni al venditore. Le consiglio comunque di rivolgersi ad un tecnico per valutare l'eventuale irregolarità urbanistica e, in tal caso, le possibilità di sanatoria.

@Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista Consulente del lavoro
 Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due strade per presentare le domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sul banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso voglia te mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

RISPOSTA N. 2.139

Il tetto di vendita per l'edilizia convenzionata

Vorrei acquistare da un privato un immobile in un complesso ex Aler. Ad oggi alla società rimangono pochi alloggi da vendere. Essendo un appartamento costruito in edilizia convenzionata, mi chiedo se il venditore sia ancora vincolato ad un tetto massimo per quanto riguarda il prezzo di vendita dell'appartamento?

LETTERA FIRMATA

Per una disamina più puntuale del suo caso sarebbe opportuno visionare l'atto di assegnazione, nel quale sono sicuramente riportati in modo dettagliato i vincoli alla rivendita. La cessione degli alloggi in oggetto è disciplinata dall'art. 28 della Legge 8 agosto 1977 n. 513 e dall'art. 1 co. 20 e seguenti della Legge 24 dicembre 1993 n. 560, entrambe ricadenti nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica. Innanzitutto, l'alloggio non può essere alienato per dieci anni dall'assegnazione, periodo decorso il quale l'Aler ha il diritto di prelazione. In pratica, deve comunicare all'Aler l'intenzione di vendere e richiedere all'ente stesso l'estinzione del diritto di prelazione (sempre che non sia già stato fatto dal precedente proprietario); trova i moduli sul sito

internet dell'Aler, sezione Modulistica, Modulistica proprietario. A questo punto può vendere a prezzo di mercato.

RISPOSTA N. 2.140

Patrimoni: trust strumento utile e percorribile?

Volevo dal notaio un aggiornamento riguardo al trust come strumento per gestire e indirizzare patrimoni in modo più snello rispetto ai contratti fiduciari e alle possibilità date dalle successioni. È uno strumento utile e percorribile?

LETTERA FIRMATA

Il trust non è disciplinato direttamente dalla legge italiana, la quale ne ammette solo la costituzione operante per la legge di uno stato che lo preveda come istituto. Tale legge straniera deve quindi essere conosciuta e applicata dall'operatore giuridico italiano, per esempio il notaio, che lo voglia istituire. Tenga presente che vi è un pressoché costante atteggiamento di disfavore della giurisprudenza verso gli strumenti di "segregazione patrimoniale" in generale. Ne è testimonianza il nuovo articolo 2929-bis del codice civile, che consente al creditore, a determinate condizioni, di sottoporre ad esecuzione forzata beni di cui il debitore ha disposto a titolo

gratuito o sui quali ha posto dei vincoli di indisponibilità. Le consiglio di rivolgersi ad un notaio di sua fiducia, che le saprà sicuramente consigliare le soluzioni più consone alle sue esigenze.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 2.141

Figlio a carico: il reddito sportivo è da calcolare?

Per stabilire se mio figlio può essere considerato fiscalmente a mio carico, occorre considerare anche il compenso per attività sportiva dilettantistica che ha percepito?

LETTERA FIRMATA

Per effetto dell'entrata in vigore del comma 252 dell'art.1, Legge n.205/2017 a far data dal 1° gennaio 2019, i figli di età non superiore a 24 anni, potranno essere considerati fiscalmente a carico se non superano il nuovo limite di reddito nell'anno pari a 4.000 euro, diversamente, per i figli di età maggiore a 24 anni, il limite di reddito resta invariato a 2.840,51 euro. I compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche rientrano fra i cosiddetti «redditi diversi» e sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato.

I soggetti che percepiscono compensi al di sotto dei 30.658,28 € sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La tassazione ai fini Irpef dei compensi percepiti per attività dilettantistiche avviene «a scaglioni»: è infatti prevista una prima soglia di reddito esente da imposizione, seguita da uno scaglione di reddito tassato con ritenuta a titolo di imposta. La parte eccedente è tassata a titolo di acconto. Pertanto, per stabilire se un figlio può essere considerato fiscalmente a carico non rilevano i compensi fino a 30.658,28 euro poiché la somma è esente da imposizione fino a 10.000 euro e la parte eccedente viene assoggettata ad imposta sostitutiva. Infatti, ai fini della detrazione per familiari a carico non rilevano i redditi esenti da Irpef né quelli assoggettati a ritenuta a titolo di imposta e quindi i compensi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche fino a 20.658 euro non rientrano nel calcolo del reddito complessivo.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 2.142

Spese arretrate: il subentrante deve pagare tutto?

Ho comperato una casa all'asta e l'amministratore mi ha richiesto di versare la quota di spese condominiali per l'esercizio in corso e quello scorso. E fin qui non ho problemi. Ho però notato che tra le spese dell'anno scorso, vi è anche un importo significativo per la riparazione del terrazzo e mi hanno spiegato che esso era dovuto al rifacimento di una porzione di guaina deteriorata dalle piante che il precedente proprietario vi aveva piantato. Sono obbligato a versare tale importo al condominio?

LETTERA FIRMATA

L'art. 63, comma 4, disp. att c.c. prevede una speciale solidarietà tra venditore e acquirente nei confronti del condominio. Pertanto quest'ultimo potrà richiedere solidalmente al venditore e all'acquirente i contributi relativi alle spese dell'esercizio in corso rispetto al momento della vendita e a quello precedente, sorti in forza della quota millesimale dell'appartamento. Però, della spesa causata da un illecito del precedente proprietario, vuoi per omessa manutenzione della proprietà esclusiva o per il cattivo uso di un bene comune, risponde personalmente solo l'autore del fatto. L'obbligazione di risarcimento per tale eventuale danno verificatosi prima della vendita non si trasferisce infatti in capo al nuovo condomino.

RISPOSTA N. 2.143

Quei muri difformi da sanare: inquilini però irreperibili

Nel nostro condominio il tecnico incaricato dello studio di fattibilità del bonus 110% per isolamento termico ha rilevato in quattro unità alcuni muri costruiti in difformità ed una veranda abusiva su un balcone. Due di queste unità sono in vendita all'asta, un'altra appartiene a una persona che risiede all'estero e un'altra ad un condomino anziano. Ha detto che queste situazioni vanno sanate: abbiamo un problema di reperibilità di persone.

LETTERA FIRMATA

La verifica del rispetto delle norme edilizie per le parti comuni è richiesto dal disposto dell'art. 119 del Decreto Rilancio per gli interventi sulle parti comuni. Tale verifica si intende richiesta anche per le unità esclusive quando l'intervento progettato interessi anche quest'ultime. Sta poi all'opera del progettista edile e del progettista termotecnico valutare nel corso della modellazione termica del progetto, se e in che misura eventuali situazioni di abuso creino difficoltà al raggiungimento del salto delle due classi energetiche per l'intero edificio e, soprattutto, come eventualmente supplirvi, se tecnicamente possibile.

Borsa

FTSE Mib	22.646,07	-0,33%	FTse 100 Londra	6.754,11	-0,65%	Spread Btp-Bund	116,91	6,79%	Petrolio WTI	53,00	1,40%
FTSE All Share	24.675,52	-0,38%	Dow Jones	31.068,69	0,19%	Euro-Dollaro	1,2161	-0,02%	Oro Fino (euro/gr)	48,68	-0,31%
Dax Francoforte	13.925,06	-0,08%	Nasdaq	13.072,43	0,28%	Euro-Sterlina	0,8944	-0,88%	Argento	25,53	2,02%
Cac 40 Parigi	5.650,97	-0,20%	Nikkei Tokyo	28.164,34	0,09%	Euro-Yen	126,7400	-0,02%	Euribor (360) 3m	-0,545	diff: 0,005

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO	AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO	AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO	AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO	Titoli di Stato	Pr.Netto	Redd.								
A					Borghesisa Rsp	1,160	0,00	1	-5,69	Evonik Industries AG	27,310	-0,11	12726	0,40	Luve	14,200	0,00	316	1,79	Saes Getters Rsp	16,900	0,30	125	0,90	BOT 29.01.2021 5	100,01	-	BTP 15.01.2027 0,85%	104,15	0,16
Acca	12,240	-0,06	3672	0,52	Bper Banca	1,666	0,15	2354	12,19	Exor	66,000	0,00	15906	-0,33	Lventure Group	0,552	0,00	25	-0,36	Safilo Group	0,926	-3,44	255	16,25	BTP 01.02.2028 2%	100,08	-	BTP 01.02.2028 2%	112,09	0,32
Accsm-Agam	2,380	3,03	470	4,39	Brembo	10,830	0,93	3616	0,28	Exprivia	0,784	-4,62	41	-2,00	Safiro Group	517,700	-0,82	25341	0,54	Safran	115,150	-0,90	48021	-3,48	BTP 01.09.2028 4,75%	100,08	-	BTP 01.09.2028 4,75%	133,12	0,36
Adidas ag	288,400	-1,23	60338	-3,16	Brioscchi	0,070	0,57	55	0,57	F					Saint-Gobain	43,140	1,10	23937	12,20	Saipem	43,140	1,10	23937	12,20	BTP FUTURA NV28 EUR	101,02	0,5	BTP FUTURA NV28 EUR	101,02	0,5
Adv Micro Devices	81,070	0,10	76755	8,88	Brunello Cucinelli	34,740	-1,53	2362	-2,89	Facebook	209,000	-2,34	495400	-6,36	Saipem Rcv	45,000	0,00	0	0,00	Sap	2,410	0,54	2436	9,30	BOT 12.03.2021 A (364)	100,14	-	BTP 1.12.2028 2,8%	118,95	0,39
Aedes	0,630	-0,63	22	-0,16	Buzzi Unicem	21,770	1,73	3600	11,64	Falck Renewables	6,695	-0,37	1951	1,59	Salcef Group	11,700	0,43	489	0,43	Salvatore Ferragamo	15,170	-1,17	2561	-4,35	BTP 14.4.2021 A (365)	100,14	-	BTP 01.08.2029 3,00%	121,61	0,45
Aerfle	1,102	-1,78	118	-0,18	Buzzi Unicem Rsp	14,660	2,52	597	11,74	Ferrari	179,500	-0,14	34809	-1,85	Sanlorenzo	16,440	-1,44	567	-0,36	Sanofi	110,200	-0,10	104413	0,65	BTP 1.11.2029 5,25	141,51	0,47	BTP 01.08.2029 3,00%	121,61	0,45
Aegon	3,534	-0,03	538	8,87	C					Fiat Chrysler	14,674	2,04	22740	0,10	Sarac	0,628	1,29	597	5,63	Sap	106,360	0,00	188	0,00	BTP 30.04.2021 (182)	100,11	-	BTP 1.11.2029 5,25	141,51	0,47
Aeroporto Marconi Bo.	8,500	0,00	307	0,24	Cairo Communication	1,200	-1,48	161	-5,06	Fiat	1,510	-0,98	8	4,50	Scania	17,000	0,00	188	0,00	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 14.05.2021 (365)	100,16	-	BTP 01.03.2030 3,50%	126,94	0,51
Ageas	45,750	0,00	107589	8,16	Caleffi	0,715	4,38	11	2,14	Fiera Milano	2,815	-1,57	202	-0,88	Ses	1,170	0,17	199	1,99	Sap	106,360	0,00	188	0,00	BTP GN21 A	100,18	-	BTP 01.04.2030 1,35%	107,78	0,52
Ahloid Del	24,000	1,35	2861	2,35	Caltagirone	2,990	0,34	359	-0,66	Fila	9,210	0,22	396	0,44	Sespa	2,320	1,20	74	9,43	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 14.07.2021 A	100,25	-	BTP FUTURA LC 30	104,94	0,72
Air France-Klm	4,900	2,94	2100	-4,85	Caltagirone Editore	0,862	-0,92	108	-7,31	Filaf	0,566	2,44	963	3,28	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 14.10.2021 A (365)	100,35	-	BTP 01.08.2030 0,95%	104,05	0,54
Air Liquide	134,400	-0,99	46134	-0,59	Campari	8,678	-0,48	10080	-7,09	Fincantieri	14,000	1,93	8534	4,48	Serco Electric	10,700	0,00	103	0,71	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 12.11.2021 (364)	100,36	-	BTP DC30 1,65%	110,44	0,61
Airbus	90,250	1,18	69734	-1,31	Carel Industries	17,920	1,01	1792	-6,57	Fincantieri R	14,000	1,93	8534	4,48	Schneider Electric	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 14.12.2021 (365)	100,45	-	BTP AP31 0,9%	103,07	0,63
Airson	13,800	0,73	748	30,19	Carrau	1,542	0,65	123	0,78	Firm	0,568	1,07	247	-0,35	Schneider Electric	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 18.2021 (365)	100,16	-	BTP 01.05.2021 6,6%	153,93	0,64
Allegation	0,340	-1,16	15	-0,58	Carrefour	15,520	0,84	10940	8,88	Freemius M Care AG	69,000	0,00	21136	0,73	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 01.03.2021 3,75%	100,55	-	BTP 01.03.2022 1,65%	110,63	0,7
Algowatt	1,460,000	-0,91	510240	1,06	Cattolica Assicurazioni	4,410	-0,68	769	-8,84	Freemius SE & Co. KGAA	38,830	-0,23	21911	0,23	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 01.05.2021 3,75%	101,26	-	BTP 01.03.2023 5,75%	158	0,77
Alkemy	7,000	0,00	39	-1,13	Cellulinarie	4,780	-0,62	104	-2,85	Fulxis	1,150	-0,86	13	-3,77	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 01.09.2021 4,75%	100,39	-	BTP 01.09.2023 2,45%	120,04	0,82
Allianz	203,200	0,10	92232	1,60	Cembre	21,000	-3,23	357	11,41	G					Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Alphabet Cl A	1436,200	-1,74	428052	1,06	Cemtre Holding	7,100	3,35	1130	6,77	Gabetti	0,620	-1,27	37	-1,27	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Alphabet Classe C	1460,000	-0,91	510240	2,57	Centre of Latte d'Italia	2,440	-1,21	34	-2,40	Garofalo Health Care	5,560	-2,46	456	4,91	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Amazon	2554,500	-1,24	123942	-5,04	Cerved Group	7,075	-0,21	1382	-5,03	Gas Plus	1,870	-2,86	84	0,54	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Ambientheris	0,726	-1,36	67	5,83	Chemical Bank	0,094	2,00	7	0,00	Genral	14,480	0,42	22821	1,76	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Amgen	195,100	-0,94	142660	4,79	Cia	0,092	2,00	7	0,00	Generali	14,480	0,42	22821	1,76	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Amplifon	33,620	-0,18	7611	-1,23	Cia	0,092	2,00	7	0,00	Geox	0,012	-0,05	210	-2,72	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Anheuser-Busch	56,500	0,00	90866	-2,52	Cir	0,089	2,73	425	11,14	Geox	0,012	-0,05	210	-2,72	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Antiver Holding	4,220	1,44	1556	8,71	Class Editori	0,111	0,45	19	61,19	Geox	0,012	-0,05	210	-2,72	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Apple	105,900	-0,54	546998	-3,66	Cnh Industrial	11,150	1,00	15213	7,99	Geox	0,012	-0,05	210	-2,72	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Aquafil	4,900	-1,38	198	-4,54	Coima Res	6,480	0,93	234	-1,22	Geox	0,012	-0,05	210	-2,72	Serco	127,000	0,00	74772	5,48	Sarac Rcv	45,000	0,00	0	0,00	BTP 15.10.2021 2,3%	-	-	BTP 01.09.2023 2,45%	153,49	0,87
Ascopave	3,720	0,40	872	2,34	Comerzbank	5,688	1,75	7123	7,16																					